

AREZ- 88 04 31

07 DIC. 2009

COPIA

N. 1876/09 REG. SEN.
N. 00321/2009 REG. RIC.

R



Allegato alla proposta di delibera n. 36 del 22/01/2018

ALL. 4


Il Responsabile del Procedimento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 321 del 2009, proposto da Amodeo Angela, rappresentata e difesa, per mandato a margine dello stesso ricorso, dagli avv. ti Francesco Paolo Di Trapani e Giovanni Immordino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, sito in Palermo, Viale Libertà n. 171;

contro

il Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Modica ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura comunale, sita in Palermo, Piazza Marina, n. 39;

per la dichiarazione di illegittimità:

del silenzio-rifiuto formatosi a seguito della notifica di atto extragiudiziario di diffida e costituzione in mora, ai sensi dell'art. 2

Copia Conforme

Esperto Geometra
Arch. Rosario Favitta



22 DIC 2017

della legge 21 luglio 2000 n. 205, con il quale la ricorrente invitava l'Amministrazione a dotare il fondo di sua proprietà di apposita disciplina pianificatoria, provvedendo ad integrare la lacuna determinatasi negli strumenti urbanistici comunali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo, con le relative deduzioni difensive;

Vista la memoria depositata in giudizio dalla ricorrente in data 16/11/2009;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009, il

Consigliere Federica Cabrini;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 6/2/2009 e depositato il giorno il 19/2/2009 la ricorrente espone:

- di essere proprietaria di un lotto di terreno sito in Palermo, località Camastra (in catasto al fg. 66, p.lle 908 e 910);
- che il piano regolatore generale del Comune di Palermo, approvato con D.A. n. 124 del 13/3/2002, e successivamente rettificato con D.A. del 29/7/2002, ha imposto un vincolo espropriativo su detto terreno, destinandolo a parcheggio pubblico;

- che detto vincolo è decaduto essendo trascorsi cinque anni dall'approvazione del p.r.g. senza che sia stato adottato alcun provvedimento che comporti la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Premesso quanto sopra, e lamentando che il Comune, nonostante formalmente invitato, non abbia adottato alcuna determinazione in ordine alla richiesta di "dotare il fondo di sua proprietà di apposita disciplina pianificatoria, provvedendo ad integrare la lacuna determinatasi negli strumenti urbanistici comunali", la ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe, ai sensi dell'art. 2 della legge 205/2000, chiedendo la declaratoria dell'avvenuta formazione del silenzio-rifiuto sulla sua predetta istanza, e che venga correlativamente ordinato al Comune di provvedere sulla stessa, con contestuale nomina di un commissario *ad acta*, con vittoria di spese.

Il Comune di Palermo, si è costituito in giudizio, affermando che il vincolo imposto sul bene di proprietà della ricorrente non è preordinato all'esproprio, dal che ne fa conseguire la mancanza dell'obbligo di provvedere e la richiesta di rigetto del ricorso.

La ricorrente ha quindi depositato ulteriore memoria difensiva insistendo per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza camerale del 19 novembre 2009 la difesa della ricorrente ha ribadito le già esposte domande, ed il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Corrisponde al vero che la destinazione a parcheggio, come quella a verde pubblico, viene variamente ricondotta alla categoria dei vincoli conformativi o espropriativi in relazione al contenuto che concretamente le previsioni urbanistiche esplicano sul contenuto del diritto di proprietà, elemento questo che necessariamente va coordinato con l'onere della prova.

Nel caso di specie risulta dallo stesso certificato di destinazione urbanistica prodotto in atti e non contestato dall'Amministrazione resistente, che il vincolo imposto sul terreno di proprietà della ricorrente, mediante la destinazione a parcheggio, era vincolo preordinato all'esproprio.

Né a contrario può essere richiamata la previsione di cui all'art. 19, c. 3, delle N.T.A. che facultizza i privati a stipulare con il Comune apposite convenzioni per la realizzazione di servizi e attrezzature pubbliche di interesse generale, quali sono i parcheggi.


Invero, tale previsione, da un lato, non può modificare la qualificazione urbanistica della zona, ma solo indicarne i modi di realizzazione (v. Cass. civ., sez. I, 19 dicembre 2008, n. 29768), e, dall'altro lato, precisando che la realizzazione può essere effettuata non "dal privato proprietario", bensì genericamente da "dei privati" non individuati (v. Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2007, n. 3880) e che la convenzione deve assicurare la "destinazione pubblica delle opere", caratterizza il vincolo come sostanzialmente espropriativo e non



come meramente conformativo (v. in tal senso pag. 6 della memoria del Comune dove si dice che il parcheggio è destinato a servizio dell'area prospiciente a sua volta destinata a campi sportivi).

D'altra parte, i vincoli espropriativi imposti su beni determinati dallo strumento urbanistico hanno per legge durata di cinque anni, alla scadenza dei quali, se non è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera prevista, il vincolo preordinato all'esproprio decade (v. art. 9 del T.U. delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e recepito in Sicilia dall'art. 36 l.r. n. 7/02; cfr. in termini: T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. III, 9 luglio 2008, n. 905; T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. III, 19 settembre 2008, n. 1173; T.a.r. Sicilia – Catania, sez. I, 23 gennaio 2009, n. 166; T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. III, 6 marzo 2009, n. 481; Cons. Giustizia Amministrativa Regione Siciliana, sez. cons., parere 461/05).

Come chiarito dalla giurisprudenza, la decadenza dei vincoli urbanistici espropriativi o che comunque privano la proprietà del suo valore economico comporta l'obbligo per il Comune di "reintegrare" la disciplina urbanistica dell'area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione (Cons. St., sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4426); anche se, ovviamente, la decadenza dei vincoli espropriativi precedentemente in vigore non comporta necessariamente che l'area deve conseguire una destinazione urbanistica edificatoria, essendo in ogni caso rimessa al potere discrezionale dell'Amministrazione



comunale la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio (Cons. St., IV, 8 giugno 2007, n. 3025) e tenendo altresì conto, nel caso di specie, della circostanza che le particelle di cui trattasi sono sottoposte a vincolo ai sensi del d.lgs. 42/04 (v. certificato di destinazione urbanistica in atti).

Nella specie, pertanto, essendo stato il p.r.g. del Comune di Palermo approvato, come s'è detto, con D.A. n. 124 del 13/3/2002 e successivamente rettificato con D.A. del 29/7/2002, il quinquennio di durata dei vincoli espropriativi ivi stabiliti (tra cui, appunto, quelli concernenti il terreno di proprietà dell'odierna ricorrente) è scaduto nel 2007: anteriormente, perciò, rispetto alla data del 28/10/2008, di notifica al Comune, da parte della medesima ricorrente, dell'atto di invito e messa in mora volto alla definizione della disciplina urbanistica del terreno in parola.

Ciò posto, e stante, d'altra parte, l'obbligo del Comune, in forza del principio sancito in linea generale dall'art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla ricorrente con la suddetta istanza di ridefinizione della situazione urbanistica del suo terreno a seguito dell'avvenuta scadenza dei vincoli espropriativi di p.r.g., il ricorso risulta fondato e va accolto.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato – secondo quanto dedotto, e non contestato – dal Comune di Palermo sulla predetta istanza della ricorrente, con correlata declaratoria dell'obbligo dell'Ente di adottare una determinazione esplicita e


conclusiva sull'istanza stessa: al quale fine - tenuto conto della materia cui ha riguardo la controversia, e dell'ampia discrezionalità del Comune in tema di disciplina urbanistica del proprio territorio - appare congruo assegnare per l'adempimento il termine di giorni novanta (90) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

Per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora Commissario *ad acta* il Dirigente generale del Dipartimento Territorio e Ambiente dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio, il quale provvederà in via sostitutiva nei successivi novanta (90) giorni a tutti i necessari adempimenti, con spesa a carico del Comune.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione terza, accoglie, secondo quanto specificato in motivazione, il ricorso in epigrafe indicato, e per l'effetto dichiara l'illegittimità del silenzio impugnato, di cui in epigrafe, e ordina al Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro tempore*, di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sulla istanza della ricorrente nella stessa epigrafe specificata, nel termine di giorni novanta (90) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o



dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.

Per l'ipotesi di persistente inottemperanza del Comune alla scadenza del termine come sopra assegnato, viene nominato Commissario *ad acta* il Dirigente generale del Dipartimento Territorio e Ambiente dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio, che provvederà, su richiesta dell'interessata, in via sostitutiva a tutti i necessari adempimenti nei successivi novanta (90) giorni, con spesa a carico dell'Amministrazione obbligata.

Condanna il Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., ed oltre alla rifusione dell'importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Referendario

L'ESTENSORE
Federica Cabrini

IL PRESIDENTE
Calogero Adamo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27 NOV. 2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



La copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
dall'avv. G. Immediato
per gli atti di causa.

Si comporre di 8 fasciate più questa.
- 1 DIC. 2009.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE

Sezione Prima
